



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

La comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro

Le novità del decreto attuativo della legge 27.12.06 n. 296



Le comunicazioni obbligatorie

Riferimenti normativi:

- Articolo 4-bis del d.lgs n. 181/00, così come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Note circolari del MLPS n. 13/SEGR/0000440 del 4.1.2007 e n. 13/SEGR/0004746
- Codice dell'amministrazione digitale
- Accordo in Conferenza Unificata dell'11 luglio 2002 (linee guida per la realizzazione del SIL)



Finalità e contenuti del DM

- Obbligo di comunicazione telematica delle Comunicazioni Obbligatorie:
 - Istituzione del “Servizio informatico CO”
 - Rete dei servizi per la cooperazione applicativa tra i sistemi regionali ed il nodo di coordinamento nazionale.
 - ***Realizzazione del SIL in forma unitaria ed omogenea su tutto il territorio nazionale***

- Sono definiti:
 - i moduli di comunicazione
 - i dizionari terminologici
 - le modalità di trasmissione e di trasferimento dei dati



Soggetti obbligati ed abilitati

- **Soggetti obbligati: i datori di lavoro**
- **Soggetti abilitati:**
 - Consulenti del lavoro**
 - Avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali**
 - I servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche in forma cooperativa**
 - Associazioni di categoria**
 - Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo**
 - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione**
 - Soggetti promotori di tirocini**



Le comunicazioni obbligatorie

- **Instaurazione** (art. 9-bis, c. 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- **Proroga e trasformazione** (art. 4-bis, c. 5, d.lgs. n. 181/00, come modificato dall'art. 1, comma 1183 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- **Cessazione** (art. 21, c. 1, della legge n. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, n. 181/00)
- **Comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro dei disabili** (art. 10, c. 5, legge n. 68/99)
- **Comunicazioni delle agenzie di somministrazione** (art. 9-bis, c. 2 D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- **Comunicazione unica** (art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le CO inviate sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle DRL e DPL, dell'INPS, dell'INAIL, di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, della Prefettura-UTG)



Gli strumenti per l'invio telematico

- **Servizi informatici** messi a disposizione da Regioni e Province Autonome
- La soluzione transitoria messa a disposizione dal MLPS alle amministrazioni richiedenti (**Sistema Informatico CO**)
- Funzionalità:
 - **Accreditamento**
 - **Invio telematico** “on line” o tramite “**invio massivo**”
 - Rilascio di una **ricevuta** dell'avvenuta trasmissione:
 - Codice univoco a livello nazionale della CO inviata
 - Certificazione data certa di trasmissione
 - **Accentramento**: sedi di lavoro ubicate su 2 o più regioni



I moduli di comunicazione

- **UNILAV:** assunzioni, proroghe, trasformazione, distacco, trasferimento, cessazione dei rapporti di lavoro
- **UNISOMM:** comunicazioni ad opera delle agenzie di somministrazione
- **URG:**
 - Assunzione per urgenze connesse ad esigenze produttive (on line)
 - Comunicazione provvisoria per il mancato funzionamento dei servizi informatici (via fax)
- **VARDATORI:** modifica della ragione sociale del datore di lavoro, trasferimento d'azienda o ramo di essa.



I termini per le comunicazioni

- **UNILAV:**
 - Assunzione: entro le h. 24:00 del giorno antecedente all'inizio del rapporto
 - Assunzioni effettuata a causa di forza maggiore: entro 5 gg. dall'inizio del rapporto
 - Trasformazione, trasferimento, distacco: comunicazione entro 5 gg dall'evento
 - Cessazione: entro 5 gg. dalla data di fine rapporto
- **UNISOMM:**
 - Assunzione, proroga, cessazione: entro il 20 del mese successivo all'evento.
- **VARDATORI:**
 - Comunicazione a carico del cessionario, effettuata entro 5 gg dall'evento
- **URG:**
 - Urgenza connessa ad esigenze produttive: entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. L'UNILAV relativo deve comunque seguire entro 5 gg.
 - Malfunzionamento dei sistemi informativi: entro il primo giorno utile al ripristino dell'anomalia
- **Annullamento:**
 - Prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione
 - Per mancato verificarsi dell'evento oggetto della comunicazione
- **Rettifica (dei dati essenziali):**
 - Entro i 5 gg successivi alla CO da rettificare.



I destinatari delle CO

- Servizi competenti (centri per l'impiego)
- Servizi informatici delle Regioni
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 - Cooperazione applicativa e **Pluriefficacia** della comunicazione:
 - **INAIL** (art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000);
 - **INPS** dei datori di lavoro agricolo (art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81);
 - **Prefettura** (assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari - art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999);
 - **ENPALS** (lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'art. 9 d.lgs.CpS 708/1947);
 - ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle **altre forme previdenziali sostitutive o esclusive**



Le comunicazioni escluse

- L'obbligo di comunicazione non sussiste:
 - Per quelle categorie del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge (es: magistrati, avvocati dello stato, militari, ecc.)
 - Per i rapporti "parasubordinati" che non presentano rischi di abuso di elusione della normativa in materia di lavoro:
 - Esercizio di una professione intellettuale (albi)
 - Nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società
 - Partecipazione a collegi e commissioni
 - Prestazioni di lavoro accessorio (art. 70 D.lgs 276/2003)
 - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (art. 74 D.lgs 276/2003 e art. 21 comma 6-ter del D.L. n. 269/2003 convertito in Legge 326/2003)
 - Tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale
 - Le prestazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266)
 - I tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per l'alternanza studio-lavoro.



La deroga per gli Istituti Scolastici

Decreto Legge 7 settembre 2007

Gli **Istituti Scolastici** effettuano le comunicazioni obbligatorie previste dalla Legge Finanziaria 2007 entro **10 giorni** dal verificarsi dell'evento